



RICHIESTE DI CHIARIMENTI ALLA SEGRETERIA TECNICA MINISTRO DELLO SVILUPPO

a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” abbiamo raccolto numerosi dubbi interpretativi, alcuni dei quali abbiamo sottoposto alla Segreteria Tecnica del Ministro dello Sviluppo Economico. Riportiamo di seguito i chiarimenti elaborati sulla base della lettura provvedimento e dell’esito del confronto con gli Uffici del Ministro:

- Art. 1 Comma 4 - Il termine entro cui le imprese, le cui attività sono sospese per effetto del decreto, devono completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, termina a mezzanotte di mercoledì 25 marzo.
- Art. 1 let. b - La disposizione che vieta a tutte le persone fisiche di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano, può essere derogata per comprovate esigenze lavorative, oltre che per ragioni di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Al riguardo, un imprenditore o dipendente che si rechi al lavoro – in una impresa la cui attività rientra tra quelle consentite – nel caso di controllo da parte delle autorità deve dimostrare l’esigenza lavorativa.
- Il settore delle costruzioni è escluso dal provvedimento e, quindi, le attività edili sono soggette a sospensione salvo quelle di cui al codice ATECO 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni).
- Le attività di cui all’allegato 2 (servizi alla persona) del DPCM 11 marzo 2020 (lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; lavanderie industriali; tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse), pur non richiamate nel DPCM del 22 marzo, non sono soggette alla sospensione.
- I lavoratori/titolari di imprese che devono sospendere l’attività possono, dopo il 25 marzo, recarsi in azienda per effettuare controlli o verifiche solo motivando, in caso di controlli, lo spostamento per ragioni di assoluta urgenza.
- Se l’impresa non ha un codice ATECO, ma svolge una attività che rientra tra quelle non soggette a sospensione ai sensi del DPCM 22 marzo, può continuare l’attività, facendo un’apposita comunicazione al Prefetto specificando il carattere essenziale rispetto alle attività ammesse.

Sul sito della CNA è disponibile la lista completa della attività non interessate dalla sospensione con i relativi codici ATECO nonché il facsimile da utilizzare per le comunicazioni al Prefetto previste dal DPCM in oggetto.

Cordiali saluti

Segreteria Generale CNA P.za M. Armellini 9° 00162 Roma